



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA**

composta dai seguenti magistrati:

**Amedeo Federici** Presidente - relatore

**Angelo Bax** Consigliere

**Nicola Ruggiero** Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **60461** del registro di Segreteria ad istanza del Procuratore regionale nei confronti di Libero nella sua qualità di curatore fallimentare della società M. & M. Partners S.r.l., titolare della gestione dell'Hotel Airport, ubicato in Firenze, via n. 39.

Visto l'atto di citazione depositato l'8 aprile 2016, ritualmente notificato al convenuto;

Uditi, nella pubblica udienza del 5 dicembre 2018, con l'assistenza del segretario sig. Armando Greco, il presidente relatore Amedeo Federici, il rappresentante del Pubblico ministero nella persona del procuratore regionale Mondera Acheropita Rosaria, non costituitosi il convenuto.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Ritenuto in

**FATTO**

Con atto di citazione depositato l'8 aprile 2016 il Procuratore regionale

aveva citato in giudizio la sig.ra Giovanna, nella sua qualità di legale rappresentante della Società M. & M. Partners S.r.l., società titolare della gestione dell'Hotel Airport, ubicato in Firenze, Via n. 39, in quanto ritenuta responsabile di un danno arrecato al Comune di Firenze quantificato in € 103.694,00, oltre interessi legali e spese di giudizio.

Il danno è correlato al mancato versamento, in favore dell'ente locale, dell'imposta di soggiorno, istituita con deliberazione consiliare n. 33 del 2011 e successive modifiche, da ultimo con delibera consiliare n. 12/2015, a seguito della promulgazione del D.Lgs. n. 23/2011, che all'art. 4, c. 2, ha reintrodotto l'abrogato tributo.

Nel detto regolamento è previsto che rientri tra i compiti del gestore il versamento all'ente, con diverse modalità, di quanto riscosso da coloro che soggiornano in esercizi ricadenti nel territorio comunale, al compimento del quindicesimo giorno del mese successivo all'incasso della somma stabilita.

Gli accertamenti elusivi erano stati svolti dalla Polizia locale, su delega del P.M., ed avevano permesso di acclarare come la sig.ra Giovanna, nella sua qualità, aveva omesso di riversare, in favore del Comune di Firenze, l'importo indicato nel periodo marzo 2012 – novembre 2015.

L'invito a dedurre era stato notificato, pertanto, alla Società M. & M. Partners nella persona del suo legale rappresentante, sig.ra Giovanna.

Per la discussione del giudizio era stata fissata l'udienza del 7 dicembre 2016, poi rinviata d'ufficio a quella del 22 novembre 2017.

La sig.ra \_\_\_\_\_ si era costituita in giudizio con memoria depositata il 2 dicembre 2016 avvalendosi del patrocinio dell'avv. Maria Chirico, anche eleggendo domicilio presso lo studio del difensore, in Prato, in Viale della Repubblica n. 246, giusta procura in calce, atto nel quale asseriva aver richiesto una rateizzazione al Comune di Firenze con riguardo ai mancati versamenti.

Con atto depositato il 20 novembre 2017 il difensore costituito ha versato, anche allegando documentazione, nota di dichiarazione di intervenuto fallimento della Società M. & M. Partners, così come affermato dalla sentenza resa dal Tribunale di Firenze n. 146/2017 del 20 settembre 2017, chiedendo l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c..

All'udienza del 22 novembre 2017, non presente il difensore costituito, il Pubblico ministero concordava con la richiesta di interruzione al fine di consentire la riassunzione dello stesso nei confronti del curatore fallimentare.

Il giudizio veniva pertanto dichiarato interrotto ai sensi dell'art. 4 legge fallimentare e degli artt. 299 e 300 c.p.c., con ordinanza n. 143/2017.

La Procura regionale, con istanza del 4 dicembre 2017, ha proseguito il giudizio nei confronti del curatore fallimentare, sig. \_\_\_\_\_ Libero, con istanza notificata all'interessato, unitamente al decreto di f.u., il 29 giugno 2018.

Nella pubblica udienza odierna, non costituitosi il convenuto, il P.M. ha richiamato l'atto scritto.

La causa è quindi passata in decisione.

Considerato in

## DIRITTO

Preliminarmente si dichiara la contumacia del convenuto ai sensi dell'art. 93 del Codice.

Nel merito, la domanda è fondata.

In attuazione delle norme sul federalismo fiscale municipale, in particolare del già menzionato art. 4, c. 2 del D.Lgs. n. 23/2011 che ha reintrodotto l'imposta di soggiorno, il Comune di Firenze, nel proprio regolamento esecutivo, ha previsto che il gestore abbia il compito di riscuotere l'importo dovuto, secondo le modalità stabilite, riversando il riscosso nelle casse comunali, nella sua qualità di agente contabile della riscossione.

Tale assunto è supportato dal chiaro principio di diritto enunciato nella sentenza delle Sezioni riunite n. 22/QM/2016.

L'omesso versamento non è stato contestato dalla curatela fallimentare in nome e per conto della società fallita, né tantomeno dal suo amministratore – legale rappresentante del periodo interessato, alla quale è ascrivibile un comportamento connotato da dolo e quindi con vincolo di solidarietà.

La richiamata sentenza delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale chiamata a risolvere la questione di massima sulla qualifica di agente contabile attribuibile ai gestori delle unità ricettive, ha posto in rilievo come l'art. 33 della Costituzione ponga una riserva di legge in materia tributaria, stabilendo come solo una norma primaria possa disciplinare gli aspetti essenziali di qualsivoglia tributo, stabilendone il presupposto e la misura, nonché il soggetto attivo e quello passivo.

Nel caso che ci occupa tale norma è individuata nel già ricordato art. 4, c.

2 del D.Lgs. n. 23/2011 che ha reintrodotto la c.d. taxa di soggiorno indicando i soggetti passivi del tributo tra coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, con la conseguenza che, nel silenzio sul punto della norma, il gestore dell'unità alberghiera risulta estraneo al rapporto tributario, non assumendo, pertanto, la funzione di sostituto o responsabile d'imposta.

Tuttavia, nel caso in cui i regolamenti comunali lo prevedano, come nel caso del Comune di Firenze, lo stesso è chiamato a svolgere una funzione strumentale ai fini dell'esazione dell'imposta, distinta dall'obbligazione tributaria, ma il cui esercizio lo pone in una situazione di disponibilità materiale delle somme riscosse, indubbiamente di natura pubblica, e tali da qualificarlo come agente contabile, con obbligo di resa del conto, quale conseguenza di quanto stabilito dalla sentenza n. 22/QM/2016.

In buona sostanza, in presenza di regolamenti comunali che abbiano esternalizzato le funzioni di riscossione dell'imposta di soggiorno, con obbligo di riversarla al comune, si instaura, tra il gestore dell'unità ricettiva e il comune stesso, un rapporto di servizio connotato da spiccati compiti contabili.

Lo schema individuato si concretizza, ovviamente, anche nel caso in cui la gestione sia individuata nella forma di società di persone (come nel caso *de quo*) con amministratore-rappresentante legale.

Al riguardo si richiama quanto affermato dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione: *“che è consolidato nella giurisprudenza di queste SU il principio in ragione del quale elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile ..... sono soltanto il carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o*

*del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante ..... il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte...” (ex plurimis, S.U. n. 13330/2010 e S.U. n. 14891/2010).*

In tal senso, anche con specifico riferimento ad agenti contabili di Enti locali, si è espressa la Suprema Corte nella sentenza n. 14029/2001 ove è ribadito che *“la qualità di agente contabile è assolutamente indipendente dal titolo giuridico in forza del quale il soggetto – pubblico o privato – ha maneggio di pubblico denaro. Tale titolo può, infatti, consistere in un atto amministrativo, in un contratto, o addirittura mancare del tutto”* puntualizzando come *“Essenziale è, invece, che in relazione al maneggio di denaro sia costituita una relazione tra ente di pertinenza ed altro soggetto ....* *Tale nozione allargata di agente contabile, la quale ricomprende anche i soggetti che abbiano di fatto maneggio di denaro pubblico .... è in perfetta armonia con l’art. 103 Cost., la cui forza espansiva deve considerarsi vero e proprio principio regolatore della materia”.*

Chiarito come nella vicenda che ci occupa sussista una responsabilità contabile, essa è ascrivibile, a titolo di dolo, solidalmente al gestore e alla società, e, per essa, nell’attuale assetto giuridico di soggetto in stato dichiarato di fallimento, al convenuto Libero, nella sua qualità di curatore fallimentare.

**PER QUESTI MOTIVI**

la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana,  
definitivamente pronunciando nel giudizio n. **60461**, respinta ogni contraria  
istanza ed eccezione

**CONDANNA**

la società in stato di fallimento M. & M. Partners, avente come legale  
rappresentante Giovanna e per essa, nella sua qualità di  
curatore fallimentare, Libero, al pagamento, in favore del Comune  
di Firenze, della somma di € 103.694,00 aumentata degli interessi legali dal  
deposito al soddisfo.

Dichiara la contumacia del curatore fallimentare convenuto in giudizio.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate per €. 305,19.=  
(diconsi Euro trecentocinque/19.=).

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2018.

**Il Presidente – relatore**

F.to Amedeo Federici

Depositata in Segreteria il 09/01/2019

**Il Direttore di Segreteria**

F.to Paola Altini

**CORTE DEI CONTI**

**SEGRETERIA SEZIONE GIURISDIZIONALE**

**PER LA REGIONE TOSCANA**

**Per copia conforme all'originale esistente presso**

**questo Ufficio composta di n. 2 fogli.**

**Firenze, lì 09/01/2019**

**IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA**

**Dott. Simonetta Agostini**